

Legge regionale 21 luglio 2017 , n. 27 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente.

Art. 24

(Elenco dei soggetti accreditati)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti pubblici non territoriali e privati accreditati per la realizzazione degli interventi formativi di cui alla presente legge.

2. La struttura regionale competente iscrive d'ufficio i soggetti accreditati nell'elenco di cui al comma 1, pubblicato in apposita sezione del sito internet della Regione, con evidenza di quelli che erogano servizi formativi in lingua slovena.

2 bis. I soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 sono iscritti nella sezione Prima dell'elenco di cui al comma 1, i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 22 bis sono inseriti nella sezione Seconda del medesimo elenco.

(1)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, lettera d), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.